

La V.I.A. scade dopo cinque anni

9 luglio 2018

Il T.A.R. ricorda che, poiché la Valutazione di Impatto Ambientale ha durata quinquennale, il ricorso promosso avverso il suo rilascio è da dichiararsi inammissibile, perché promosso avverso un atto inefficace, se sono già decorso i cinque anni dal suo rilascio ed i lavori non sono stati posti in essere *medio tempore*.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Nella sentenza del T.A.R. Veneto n. 684/2018 si legge: **“La parte ricorrente ha impugnato il “giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni” espresso dalla Provincia di Belluno sul progetto presentato dalla ditta controinteressata di ampliamento dell’attività di fusione e lega di alluminio presso il proprio stabilimento di Longarone, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.**

Si è costituita in giudizio la Provincia di Belluno, contrastando le avverse pretese.

All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto la VIA è scaduta per decorso del termine quinquennale di efficacia (cfr. art. 40, comma 4, d.lgs 152/2006, nella versione vigente nel 2007, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, secondo cui “il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione”), non essendo stati realizzati nel quinquennio gli interventi autorizzati con i provvedimenti *sub iudice*.

La parte ricorrente non ha un interesse, attuale e concreto, ad ottenere l’annullamento di un atto già divenuto inefficace, con conseguente improcedibilità del gravame”.

[sentenza TAR Veneto 684 del 2018](#)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2010, proposto da Comune di Longarone in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Canal, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Castello, 5507;

contro

Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alvisè Biscontin, Andrea Martelli, con domicilio eletto presso lo studio Alvisè Biscontin in Venezia, via Fratelli Rondina 6; Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, non costituito in giudizio;

nei confronti

Metalba S.p.A non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Provinciale di Belluno 14/4/2010 n. 104, che esprime "Giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni" su

progetto proposto dalla ditta Metalba S.p.A. di Longarone di ampliamento dell'attività di fusione e lega di alluminio presso lo stabilimento di Fortogna in Comune di Longarone, ivi compresi il parere n. 11 in data 23/12/2008 espresso dalla Commissione Provinciale di Valutazione di Impatto Ambientale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Belluno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente ha impugnato il “giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni” espresso dalla Provincia di Belluno sul progetto presentato dalla ditta controinteressata di ampliamento dell'attività di fusione e lega di alluminio presso il proprio stabilimento di Longarone, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Belluno, contrastando le avverse pretese.

All'udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse in quanto la VIA è scaduta per decorso del termine quinquennale di efficacia (cfr. art. 40, comma 4, d.lgs 152/2006, nella versione vigente nel 2007, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, secondo cui “il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione”), non essendo stati realizzati nel quinquennio gli interventi autorizzati con i provvedimenti *sub judice*.

La parte ricorrente non ha un interesse, attuale e concreto, ad ottenere l'annullamento di un atto già divenuto inefficace, con conseguente improcedibilità del gravame.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

Michele Pizzi, Referendario

L'ESTENSORE
Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE
Claudio Rovis

IL SEGRETARIO